



Città dell'Aquila
Prot n° 0012932 del 22/02/2013

IL SINDACO DELL'AQUILA

USCITA

Ordinanza n. 15. del 22/02/2013

Oggetto: Prescrizioni in materia di antincendio boschivo e di igiene urbana ed ambientale:

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/silvocolturali e altri rifiuti infiammabili prospicienti la sede stradale costituiscono causa di elevato rischio di incendio;

TENUTO CONTO che nel territorio comunale di L'Aquila un gran numero di terreni non sono stati ancora ripuliti dalle sterpaglie e dai residui di colture altamente infiammabili;

CONSIDERATO necessario di procedere all'attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;


RAVVISATA la necessità di adottare misure incisive, a salvaguardia dell'incolumità pubblica, a tutela dell'ambiente, che prevengano concretamente il rischio di incendi boschivi le cui conseguenze possono assumere contenuti drammatici per le persone e le cose;

CONSIDERATO pertanto necessario adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni regionali antincendio, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli incendi;



Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via F. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862.645702/3 Fax 0862.410031
sindaco@comune.laquila.it



IL SINDACO DELL'AQUILA

VISTA la Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;

VISTO il D.to L.gs n.139 dell'8.03.2006;

VISTO il Piano regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con delibera di Giunta Regionale n.438 del 27.06.2011 e pubblicato sul BURA, serie speciale n.51 del 19.08.2011.

PRESO ATTO delle ulteriori Prescrizioni Regionali Antincendio.

VISTO il Capo VI del Regolamento di Polizia Municipale (già Regolamento di Polizia Urbana) del 15.06.1916

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 602 del 23.06.2010 sulla "Tutela dell'Igiene e del Decoro Urbano delle Aree Verdi del Comune di L'Aquila", così come integrata e modificata dalla O.S. n.840 dell'11.11.2010.

RICHIAMATO l'Articolo 7-bis del T.U. 267/00 ad oggetto sanzioni amministrative, come introdotto e modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3. e dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50. che testualmente recita: "

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (2)

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689."




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via F. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862.645702/3 Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it



IL SINDACO DELL'AQUILA

VISTE le Leggi Vigenti ed in particolare il D.lgs n. 267 del 18/8/2000 artt. 50 e 54.

Ordina

Entro il 15 giugno 2013:

1. i proprietari e/o i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche e scarpate, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali;
2. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli insistenti sul territorio comunale sono tenuti a creare una fascia parafuoco, di almeno cinque metri di larghezza, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame;
3. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole insistenti sul territorio comunale sono tenuti a realizzare una fascia arata di larghezza non inferiore a 3 metri, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari e comunque nei lati prospicienti la viabilità;
4. i proprietari e/o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie a ciclo annuale insistenti sul territorio comunale, contigui con aree boschive, devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante il bosco;
5. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche del territorio comunale devono realizzare lungo tutto il perimetro di confine, una fascia protettiva priva di qualsiasi materiale secco, avente larghezza non inferiore a 5 metri;



Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via F. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862.645702/3 Fax 0862.410031
sindaco@comune.laquila.it



IL SINDACO DELL'AQUILA

6. i proprietari e/o conduttori di aree private confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime aree e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti;

7. i proprietari e/o conduttori di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

8. E' assolutamente vietato, nei centri urbani, bruciare i rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura; il suddetto materiale dovrà essere smaltito mediante conferimento a soggetti a ciò abilitati.

La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, possono essere conferiti mediante immissione negli appositi cassoni posti in opera nelle stazioni ecologiche.

I rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari/conduttori.

I soggetti competenti ai sensi del d.l.gs. 285/1992 - codice della strada - hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle pertinenze stradali, al fine di assicurare la sicurezza e il decoro urbano, di prevenire incendi, di garantire la fluidità della mobilità. Le suddette prescrizioni restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo: dal 1 giugno 2013 al 15 ottobre 2013.



Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via F. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862.645702/3 Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it



IL SINDACO DELL'AQUILA

Con specifico riferimento ai punti 6/7/8 della presente ordinanza, le prescrizioni si intendono in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di mancato rispetto della presente ordinanza - fatti salvi gli eventuali ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili - i trasgressori saranno puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma nei limiti fissati dall'art. 7 bis riportato in premessa;

L'Amministrazione comunale potrà eseguire la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai proprietari/conduttori, addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Comando della Polizia Municipale di L'Aquila, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa preventivamente alla Prefettura di L'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo. Copia del provvedimento è, altresì, trasmessa ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o,



Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via F. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862.645702/3 Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it



IL SINDACO DELL'AQUILA

in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

Data 22 FEB. 2012

Il Sindaco
COMUNE DELL'AQUILA
IL SINDACO
(Dott. Massimo Cialente)



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via F. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862.645702/3 Fax 0862.410031
sindaco@comune.laquila.it